

Alessandro Barbero

***Un governo per il Piemonte.
L'evoluzione del Consiglio Cismontano e del "Consilium cum domino residents"
(1419-1536)***

[A stampa in A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 121-144, 294-299 © copyright dell'editore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali].

Introduzione

Analizzando, nel capitolo I, gli organismi del governo centrale, abbiamo descritto le competenze dei tre Consigli che rappresentavano, nel loro insieme, il vertice politico e giudiziario del ducato¹. Il più importante dei tre era il "Consilium cum domino residents", che accompagnava il duca nei suoi spostamenti; in origine, esso era semplicemente il gruppo informale dei vassalli e dei prelati che, trovandosi in un dato momento al fianco del principe, erano naturalmente chiamati a offrirgli il loro *consilium* e ad assisterlo nella decisione delle cause. Su questa informalità, peraltro, bisogna intendersi; nel Quattrocento, quello di consigliere era infatti un titolo ufficiale, conferito con formali lettere patenti. Ma era conferito con larghezza, sicché quasi ogni nobile d'un certo livello, nel ducato, poteva contare prima o poi di riceverlo; non comportava obblighi né stipendio, ed era dunque in definitiva nient'altro che un riconoscimento onorifico. Assai più ristretto è invece il numero dei nobili e degli ecclesiastici che partecipavano davvero all'elaborazione della linea politica, presenziando con regolarità alle sedute del Consiglio; ad essi si accompagnavano quegli ufficiali, magari non nobili di nascita, la cui presenza era indispensabile proprio per ragioni politiche, e in particolar modo il cancelliere e il tesoriere².

Ma il Consiglio residente non era soltanto il governo del ducato; era anche il suo tribunale supremo, e in quanto tale doveva avere al suo interno un nucleo di personale specializzato. Gli statuti del 1430 stabilivano che al cancelliere, cui spettava la presidenza delle riunioni, si affiancassero almeno due collaterali specialmente deputati "ad iusticie cultum"; questo personale, diversamente dai consiglieri non professionali, era stipendiato e occupava uffici precisamente definiti nell'organigramma amministrativo dello Stato, al pari del procuratore fiscale che pure presenziava regolarmente alle sedute³. E' chiaro, insomma, che il "Consilium cum domino residents" riuniva in realtà al suo interno due organismi ben diversi, dalle competenze rispettivamente politiche e giudiziarie. Beninteso non bisogna immaginare una compartimentazione stagna fra i due settori, giacché anche i pronunciamenti giudiziari, a quel livello, avevano una portata politica; e tuttavia occorrerà tener presente questa duplice funzionalità del Consiglio per comprenderne i futuri sviluppi.

Ben diverso nella sua configurazione era il Consiglio di Chambéry, istituito fin dal 1329: consiglio comitale e poi ducale, sì, ma solo in quanto nel principe risiedeva la piena potestà giudiziaria. Si trattava infatti d'un tribunale, istituito per alleggerire il carico di lavoro giudiziario del "Consilium cum domino residents" esaminando gli appelli contro le sentenze emanate dai giudici di primo grado. La sua composizione era simile a quella della sezione, per così dire, giuridica del Consiglio residente: un cancelliere custode dei sigilli, che dal 1430 sarà però chiamato presidente, così da garantire l'unicità dell'ufficio di cancelliere di Savoia, e uno o due collaterali, oltre a un segretario e un clavario responsabile della contabilità.

Questo sistema, in origine piuttosto semplice, cominciò a modificarsi allorché l'annessione del principato d'Acaia, nel 1418, allargò drasticamente la dominazione sabauda verso l'Italia, ponendo problemi del tutto nuovi sia di progettazione politica, sia di gestione amministrativa, sia infine di copertura giudiziaria. Sul piano istituzionale, la risposta più significativa a queste nuove esigenze consisté nella creazione di un nuovo Consiglio, specificamente competente per le province

cismontane. Un organismo introdotto in via informale se non addirittura provvisoria, e rimasto a lungo privo di stabilità istituzionale, al punto che gli Statuti del 1430 non ne fanno neppure menzione; e tuttavia operante con riconoscibile continuità a partire dal 1419, e destinato ad assumere un ruolo sempre più importante nelle vicende non solo del Piemonte sabauda, ma dell'intero ducato, via via che la componente piemontese rivendicava un ruolo paritario, e alla fine addirittura preminente, rispetto a quella savoiarda⁴.

1. *L'istituzione del Consiglio Cismontano (1419-1436)*⁵

Il Consiglio che per brevità usiamo definire Cismontano, ma che ufficialmente si denominava "Consilium ducale citra montes residens" e che i contemporanei indicavano volentieri, dopo che la sua sede fu fissata definitivamente a Torino, col nome di "Consilium Taurini residens", si presentava per certi aspetti come un duplicato del Consiglio di Chambéry, destinato a svolgere funzioni di tribunale d'appello per le province piemontesi; ma era anche in grado di assumere all'occorrenza un ruolo attivo di governo, equiparandosi piuttosto al Consiglio "cum domino residens". Esso nacque infatti dall'esigenza di affiancare con un nucleo di consiglieri sperimentati, politici e non soltanto giuristi, i luogotenenti che rappresentavano il principe in Piemonte. Non per nulla un Consiglio di questo genere operò già negli anni '70 del Trecento, quando il conte Amedeo VI teneva sotto tutela il principato d'Acaia, approfittando della minore età dei suoi cugini, i principi Amedeo e Ludovico: allora risulta operante a Torino un "Consilium domini citra montes residens", presieduto dal plenipotenziario comitale Barthélemy de Chignin⁶.

Si trattava però d'un organismo provvisorio, nato per far fronte a una congiuntura transitoria; ben diversa è la situazione che si delineò con la morte di Ludovico d'Acaia, avvenuta fra l'11 e il 12 dicembre 1418. Il 1° gennaio seguente Amedeo VIII, accorso in Piemonte non appena informato della malattia del cugino, proclamava l'annessione dei suoi domini al ducato di Savoia; e alla fine di febbraio ritornava oltre i monti, dopo aver ricevuto a Torino l'omaggio dei feudatari e delle comunità piemontesi⁷. A governare in sua vece rimase il capitano e ricevitore generale di Piemonte, Henri de Colombier, che fin dal 1407 operava con pieni poteri nelle aree della regione subalpina già incorporate al dominio di Amedeo VIII, ma che alla morte del principe d'Acaia aveva visto di colpo ampliate le sue competenze, provvedendo immediatamente a installarsi a Torino e convocarvi i Tre Stati dell'intera "patria" cismontana⁸.

Proprio in vista delle nuove responsabilità che ricadevano sul capitano generale Amedeo VIII decise, in quello stesso 1419, l'istituzione di un Consiglio chiamato ad affiancarlo. La prima menzione di quest'organismo si trova negli ordinati del comune di Pinerolo, che prima ancora della partenza del duca gli sborsò trecento scudi, in cambio dell'esplicita concessione "de residencia sui spectabilis et magnifici Capitanei ac suorum collateralium Consilium dominicum citra montes facientium de cetero perpetuum in Pyneroio"⁹. La prima riunione documentata è del 29 ottobre 1419, e in quell'occasione l'organismo s'intitola "Consilium capitaneatus Pedemontis", con precisa scelta di termini: giacché il Colombier, pur operando a tutti gli effetti come plenipotenziario del duca, aveva però il titolo di capitano e non di luogotenente generale, e dunque il suo Consiglio non era, tecnicamente, un Consiglio ducale. Ma è pur significativo che i consigli comunali delle città piemontesi, meno sensibili alla sottigliezza, abbiano invece continuato a indirizzare la loro corrispondenza al "venerabile Consilium illustris domini nostri ducis"¹⁰.

Il capitano, beninteso, non presiedeva il Consiglio, così come il duca non presiedeva il "Consilium cum domino residens"; quest'ultima funzione era affidata al cancelliere di Savoia, mentre a presiedere il neonato Consiglio pedemontano venne chiamato l'anziano giurista Romeo Canalis, che sedeva da quarant'anni nel Consiglio del principe d'Acaia, e che dal 1402 ne era stato nominato cancelliere¹¹. La creazione del Consiglio si poneva dunque sotto il segno di una stretta continuità con l'epoca del principato, le cui istituzioni, del resto, erano modellate su quelle dello stato sabauda. Sotto la presidenza del Canalis, il Consiglio si vide attribuire le funzioni di tribunale d'appello per la "patria" cismontana, in parallelo dunque col Consiglio di Chambéry, che svolgeva

le medesime funzioni per l'area oltremontana; anche se si trattava d'un parallelismo imperfetto, giacché fino al 1459, come vedremo in seguito, le sentenze del Consiglio piemontese rimasero appellabili, mentre il Consiglio di Chambéry giudicava in ultima istanza. Identica era comunque la struttura dei due organismi, giacché anche in Piemonte vennero nominati, ad affiancare il presidente, due collaterali, un procuratore fiscale e un clavario, e per costoro si stabilì esplicitamente la stessa retribuzione prevista per i loro colleghi di Chambéry¹².

Il Consiglio così istituito continuò a operare senza soluzione di continuità fino al settembre 1426, quando Amedeo VIII scese personalmente in Piemonte per prendere il comando delle operazioni militari contro il ducato di Milano¹³. Al pari del capitano, il Consiglio svolse per lo più un'attività itinerante, nonostante la concessione inizialmente ottenuta da Pinerolo; sicché quel comune fu costretto a più riprese a mandare ambasciatori al Colombier "ipsum requirendo quod hoc faciat venire Consilium et eius collaterales". Soltanto dopo queste pressioni il capitano si lasciò convincere, se non a risiedere di persona a Pinerolo, almeno a lasciarvi più stabilmente il suo Consiglio, che acquisiva in tal modo, per la prima volta, i tratti di un organismo amministrativo autonomo, subordinato bensì al duca e al suo rappresentante, ma capace di operare anche in assenza di quest'ultimo¹⁴.

Un limite alle competenze del Consiglio venne posto, provvisoriamente, nell'estate del 1422, quando fu deciso lo sdoppiamento del capitanato di Piemonte in due settori, "superius" e "inferius", aventi a confine la Stura; tuttavia il successore del Colombier, Jehan de Montluel, entrato in carica appunto in quell'anno, continuava a governare un'area abbastanza ampia da essere chiamato dai suoi amministrati col titolo di "capitaneus Pedemontium", sicché non sembra che le prerogative del suo Consiglio, ancor sempre residente soprattutto a Pinerolo, ne abbiano eccessivamente sofferto¹⁵. In ogni caso non si trattò di un'innovazione destinata a durare, giacché nel settembre 1426, con la venuta di Amedeo VIII in Piemonte, si arresta bruscamente l'attività di entrambi i capitani, resa inutile dalla presenza sul posto del duca di cui essi non erano che i rappresentanti *in absentia*; e allo stesso modo è sospeso il funzionamento del "Consilium capitaneatus Pedemontis"¹⁶.

Quest'ultimo punto è assai significativo, ed è opportuno soffermarci sulle sue implicazioni, anche perché ci capiterà di incontrare anche in seguito provvedimenti analoghi, che rischieranno d'apparire inspiegabili se non si fosse fatta preliminarmente chiarezza. Il Consiglio di Chambéry, le cui funzioni erano esclusivamente giudiziarie, continuava a operare, com'è ovvio, anche quando il "Consilium cum domino residens" si trovava in Savoia (ciò che era del resto abituale ancora al tempo di Amedeo VIII) o nella stessa Chambéry. Il Consiglio del capitano di Piemonte, invece, creato alla partenza del duca, è soppresso nel momento stesso in cui questi ritorna in Piemonte; e ciò perché è il capitano stesso a decadere dalle sue funzioni con l'arrivo del duca, e lo stesso accadrà poi sempre ai successori del capitano, che nel corso del Quattrocento prenderanno il titolo più impegnativo di luogotenenti generali di qua dai monti¹⁷. Così come il duca può essere sostituito, se assente, da un altro uomo, che cessa automaticamente di rappresentarlo quand'egli sia invece presente di persona, allo stesso modo il Consiglio operante in Piemonte, col titolo primitivo di "Consilium capitaneatus Pedemontii" o con quello poi divenuto prevalente di "Consilium ducale citra montes residens", era in sostanza un doppio del Consiglio residente, e dunque non aveva senso che continuasse a funzionare quando questo si trovava nella stessa località. Il che non significa, evidentemente, che i suoi membri fossero licenziati, e poi laboriosamente riassunti, ogni volta che ciò accadeva, ma semplicemente che in presenza del duca qualunque seduta consiliare era automaticamente una seduta del "Consilium cum domino residens", cui potevano benissimo prender parte i collaterali del Consiglio sospeso¹⁸.

Nell'aprile 1427 il duca, ritornando oltre i monti, lasciò per l'appunto a rappresentarlo col titolo di luogotenente generale "citra montes" il figlio Amedeo, già creato principe di Piemonte il 15 agosto 1424, quando aveva appena dodici anni¹⁹. Per affiancarlo venne riattivato un Consiglio ch'era almeno in parte la prosecuzione diretta di quello soppresso pochi mesi prima, anche se ora vi sedevano diversi personaggi scesi in Italia col principe, primo fra tutti suo zio Umberto, bastardo di

Savoia. Almeno uno dei collaterali del nuovo Consiglio, Giorgio Albani, era in carica fin dal 1419 e anche il segretario, Bernardino Masoeri, aveva già svolto le stesse funzioni al tempo del capitanato²⁰.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'organo consiliare, insomma, fatta eccezione per la momentanea sospensione occasionata dalla presenza del duca e del "Consilium cum domino residens" al di qua delle Alpi, si può affermare che la soppressione del "capitaneatus Pedemontis", sostituito dalla luogotenenza generale "citra montes" affidata al principe di Piemonte, provocò un mutamento esclusivamente formale ed onorifico; riassumibile nel fatto che durante i quattro anni di governo del principe il Consiglio s'intitolò abitualmente "Consilium principis Pedemontium", e all'occasione non esitò a intitolarsi, nella propria corrispondenza, addirittura "Consilium illustris domini nostri Sabaudie ducis", tant'è vero che la luogotenenza conferita ad Amedeo ne faceva a tutti gli effetti l'*alter ego* del padre²¹.

La provvisorietà che caratterizzava originariamente il Consiglio operante in Piemonte è ancora testimoniata dal silenzio che gli Statuti pubblicati proprio nel 1430 mantengono su quest'organismo; ma si tratta solo di un'altra prova del fondamentale disinteresse, per non dire disinformazione, di questa compilazione statutaria per la realtà subalpina. All'improvvisa morte del principe di Piemonte, avvenuta il 17 agosto 1431, il Consiglio si dimostrò ormai sufficientemente collaudato da poter assumere iniziative in proprio, mentre aspettava di ricevere istruzioni dal duca. Ritenne, innanzitutto, di poter scegliere autonomamente la sede da cui operare: e dopo essersi riunito a Rivoli alla fine di agosto optò senza esitazioni per Torino, dove avrebbe funzionato regolarmente a partire dal settembre²². Ed egualmente senza esitazioni cessò una volta per tutte di intitolarsi Consiglio d'un principe ormai morto, e appena pochi giorni dopo la catastrofe assunse senz'altro il titolo di "Consilium illustris domini nostri Sabaudie ducis citra montes residens", che non avrebbe mai più abbandonato in seguito²³.

Questa linea di condotta trovò la piena approvazione del duca, che non ebbe difficoltà a riconoscere ai membri del Consiglio lo status di consiglieri ducali, e già a settembre, inviando un messo a Torino, lo indirizzò al collaterale Pierre Marchand "et aliis consiliariis domini ibidem existentibus"²⁴. L'anno seguente quasi tutti i consiglieri che avevano affiancato il principe di Piemonte ottennero patenti, con valore retroattivo, che confermavano la loro appartenenza al Consiglio ducale operante di là dai monti: presidente ne fu nominato appunto il Marchand, che vi sedeva da almeno quattro anni, primo e secondo collaterale rispettivamente Jehan de Gingins signore di Divonne e Amé de Crêcherel, che v'erano entrati nell'ultimo anno di vita del principe, mentre al posto di segretario fu confermato ancora una volta Bernardino Masoeri, che l'occupava fin dal tempo del capitanato²⁵.

Il 1432 appare dunque una data chiave nella vicenda del nostro Consiglio, e non stupisce che la svolta allora verificatasi si rifletta anche sulla conservazione delle fonti: proprio a partire da quell'anno, infatti, inizia la serie dei suoi conti conservata nell'Archivio di Stato di Torino, mentre i conti degli anni precedenti sono collocati diversamente e risultano intestati non al Consiglio, ma al capitano o al ricevitore generale di Piemonte²⁶. Giacché proprio questa era la novità, per cui si può parlare da quella data non certo d'un Consiglio di nuova istituzione, risultando invece evidente la continuità del suo operato fin dal 1419, ma d'un radicale ampliamento della sua autonomia. Le patenti di nomina rilasciate dal duca equivalevano infatti al riconoscimento del Consiglio cismontano come un Consiglio ducale a sé stante, concepito per operare non già al fianco d'un capitano o luogotenente generale, ma in piena autonomia.

Qualche difficoltà in più sollevò la decisione del Consiglio di eleggere a propria sede Torino, giacché a Pinerolo ci si ricordava ancora dei privilegi pagati così cari tredici anni prima. L'8 gennaio 1432 quel consiglio comunale inviò una supplica direttamente al duca pregandolo di costringere il Consiglio a risiedere a Pinerolo, "iuxta formam litterarum ducalium eidem communitati concessarum super residentiam ipsius venerabilis Consilii"²⁷. Questa volta tuttavia il duca non ritenne opportuno intervenire nel senso sperato dai Pinerolesi: il Consiglio, infatti, rimase a Torino, da cui non si sarebbe più allontanato in futuro se non eccezionalmente, e dove il

comune si affrettò a deliberare la costruzione di una casa "pro audiencia Consilii illustris domini nostri Sabaudie ducis Taurini residentis". Proprio nel corso del 1432 si sarebbe del resto generalizzato nelle fonti l'appellativo di "Consilium Thaurini residens", destinato a restare da allora la più diffusa designazione corrente del Consiglio Cismontano²⁸.

Per garantire definitivamente la stabilità del Consiglio, occorreva però che la sua residenza a Torino fosse fissata tramite un'ordinanza ducale com'era avvenuto un secolo prima per il Consiglio di Chambéry, e non semplicemente per tacito consenso. Fino a quel giorno, intorno alla residenza del Consiglio avrebbero continuato a esercitarsi le rivalità fra le città piemontesi; e in particolare quella fra Torino e Pinerolo, che non aveva perduto la speranza di vederlo trasferirsi fra le sue mura. In tal senso si esprimeva ancora il 20 dicembre 1435 una delibera del consiglio comunale pinerolese, nella quale si valutava al tempo stesso la possibilità di chiedere il trasferimento a Pinerolo dello Studio: i cui stretti vincoli col Consiglio erano evidenti a tutti, giacché a quella data esso consisteva essenzialmente della facoltà giuridica²⁹.

Per rafforzare la richiesta, si volle far leva ancora una volta sulle concessioni ottenute a suo tempo, indirizzando direttamente al duca, nell'aprile 1436, la supplica "de habendo Consilium Cismontanum moraturum in dicto loco Pynerolii". Ma la mossa sortì l'effetto contrario a quello sperato: il 6 ottobre 1436 un editto di Ludovico ordinava che tanto il Consiglio Cismontano quanto lo Studio avessero per sempre in futuro la propria residenza a Torino. In cambio di questa concessione, il comune di Torino si impegnava a pagare ogni anno cinquecento fiorini al tesoriere dello Studio, fino a quando il Consiglio avesse mantenuto la propria residenza in città: segno evidente dell'importanza che la locale oligarchia riconosceva alla presenza di quell'organismo entro le sue mura³⁰.

2. Il Consiglio Cismontano nella politica quattrocentesca (1436-1497)

Con l'editto del 6 ottobre 1436 il Consiglio Cismontano finiva d'acquistare i tratti di uno stabile organismo giudiziario, regolarmente inquadrato nel sistema amministrativo dello Stato. Permaneva tuttavia un elemento di provvisorietà a distinguerlo dal Consiglio di Chambéry e dal "Consilium cum domino residens", a nessuno dei quali poteva essere pienamente omologato: e cioè la possibilità d'una sospensione delle sue sedute a ogni venuta del principe. Non si trattava, a dire il vero, d'una prassi automatica né obbligatoria, come si vide allorché Ludovico ritornò in Piemonte, fra il novembre 1438 e l'aprile 1439; in quei mesi il Consiglio Cismontano continuò a riunirsi, anche se dovette trasferirsi a Pinerolo, dove il duca aveva scelto di risiedere³¹. Ma quando, qualche anno più tardi, l'aprirsi di nuove prospettive di espansione nella pianura lombarda attirò nuovamente il duca in Piemonte, dove rimase almeno dal gennaio 1448 al giugno 1450, le notizie sull'attività del Consiglio Cismontano si fanno improvvisamente scarsissime, sicché è probabile che in presenza del duca le sue competenze siano confluite in quelle del Consiglio "cum domino residens".

A rendere meno grave questa precarietà c'era, comunque, la rarità delle presenze del duca nei suoi domini cismontani. Lasciato il Piemonte nell'aprile 1439, Ludovico vi ritornò solamente nel gennaio 1448; ripartito nel giugno 1450, non ripassò le Alpi fino al luglio 1458. Fra un soggiorno e l'altro trascorsero in entrambi i casi circa otto anni; abbastanza perché il Consiglio Cismontano si abituasse a funzionare non solo come un tribunale, ma come un vero e proprio governo delle province piemontesi, accumulando un'esperienza politica e amministrativa che si sarebbe rivelata preziosa negli anni difficili del secondo Quattrocento³².

L'ultima venuta di Ludovico in Piemonte comportò un ulteriore passo avanti nell'istituzionalizzazione del Consiglio e delle sue prerogative, preceduto da un rinnovato conflitto fra le città piemontesi circa la sua residenza. Il 18 dicembre 1458, la credenza del comune di Torino discuteva "super avisamento habito a magnifico domino cancelario atque aliis dominis de consilio super eo quod homines Montiscalerii nituntur ad se trahere et impetrare ab i. d. nostro duce Sabaudie Consilium Cismontanum quod consuevit residere in Thaurino". In altre parole, il vicino comune di Moncalieri, approfittando d'un momento in cui l'operato del Consiglio Cismontano era

provvisoriamente sospeso in seguito alla presenza del duca, s'era mosso per ottenere che in futuro quell'organismo, riprendendo a funzionare, non s'insediasse più a Torino ma appunto a Moncalieri.

Se l'avviso trasmesso dal cancelliere e dai consiglieri ducali procedesse dai legami di solidarietà che ormai andavano stringendosi fra il personale dell'amministrazione ducale e l'oligarchia torinese, o non piuttosto da un preciso suggerimento del duca, incline a tenere in allarme il comune di Torino per alzare il prezzo che avrebbe dovuto sborsare, non è dato sapere; certo è che i Torinesi si mossero con un certo ritardo, così che quando, il 5 gennaio 1459, la credenza si riunì per valutare l'opportunità di trattenere il Consiglio Cismontano a Torino, appariva ormai necessario ai relatori sottolineare l'urgenza della cosa, "actento quod lictere iam sunt concesse illis de Montecalerio". E infatti il 2 gennaio Ludovico aveva emanato lettere patenti in cui si stabiliva "quod Consilium Cismontanum quod residere consuevit in civitate Thaurini residere debeat in villa Montiscallerii per quindecim annos continuos", e negli stessi giorni la comunità moncalierese aveva versato per questo al tesoriere ducale la somma di milleduecento fiorini³³.

La credenza torinese votò all'unanimità di compiere ogni sacrificio per trattenere il Consiglio, e la trattativa venne avviata assai rapidamente. Già il 9 gennaio il duca faceva sapere che il Consiglio Cismontano sarebbe stato trasferito a Moncalieri se la comunità torinese non avesse sborsato a sua volta milleduecento fiorini, e la credenza, pur rilevando che la somma era superiore rispetto ai mille che si era deciso di stanziare, si dichiarava pronta ad accettare tali condizioni. Di lì a qualche giorno tuttavia Ludovico alzava le sue pretese: il 22 gennaio la somma da pagare per la conservazione del Consiglio a Torino era salita a milleseicento fiorini, "alias illud removebit", e la credenza ancora una volta si piegava.

Per oltre un mese non abbiamo più notizie delle trattative, che tuttavia debbono essere proseguite in segreto, poiché quando, il 28 febbraio, la credenza torinese tornò a discutere della questione, la posta in gioco si era ulteriormente elevata: si parlava ormai di coinvolgere le altre comunità piemontesi per poter mettere insieme la somma necessaria ad ottenere le nuove concessioni fatte balenare da Ludovico. Secondo l'ultima proposta, il duca non solo avrebbe lasciato immutata la sede del Consiglio Cismontano, ma ne avrebbe ampliato le attribuzioni, abolendo il diritto di appello contro le sue sentenze, così da parificarlo a tutti gli effetti al Consiglio di Chambéry. In cambio, tuttavia, Ludovico non si sarebbe accontentato di milleseicento fiorini né dei duemila che Torino si dichiarava disposta a sborsare, ma ne esigeva ben cinquemila: di qui la necessità di coinvolgere nella transazione le altre comunità, destinate a beneficiare al pari di Torino dei nuovi privilegi accordati al Consiglio³⁴.

Sebbene il silenzio delle fonti nel periodo tra il 22 gennaio e il 28 febbraio ci impedisca di cogliere nel vivo i meccanismi della trattativa, è evidente che a questo punto i negoziatori torinesi e quelli del duca procedevano di comune accordo nell'elaborazione di una bozza egualmente vantaggiosa per entrambe le parti: il 10 marzo infatti, cinque giorni prima che Ludovico proclamasse ufficialmente la sua decisione, nel consiglio comunale torinese già si discuteva delle modalità di pagamento dei cinquemila fiorini, facendo riferimento alla "minuta concordata com prelibato i. d. nostro et dicto eius consilio". Le patenti pubblicate dal duca il 15 marzo 1459 sancirono l'esito inequivocabilmente favorevole a Torino dell'intera vicenda: in esse, Ludovico revocava le lettere concesse pochi mesi prima agli abitanti di Moncalieri, senza peraltro far parola dei milleduecento fiorini già sborsati da quella comunità e che non risulta siano mai stati restituiti; sottoscriveva integralmente alle ragioni dei Torinesi circa l'inopportunità di sottrarre alla loro città la sede del Consiglio Cismontano, decretando che in futuro non solo quest'ultimo, ma ogni organo di governo attivo in nome del duca di qua dai monti, "sive sub nomine aut titulo consilii sive capitanei sive locumtenentis vel etiam gubernatoris aut alio quocumque vocabulo", avrebbe avuto sede perpetua a Torino; infine parificava il Consiglio Cismontano a quello di Chambéry nel godimento del cosiddetto privilegio del prefetto al pretorio, cioè aboliva ogni diritto d'appello contro le sue sentenze, salvo la supplica personalmente rivolta al duca³⁵.

Il ritorno di Ludovico di là dai monti, nei primi mesi del 1462, segnò l'inizio di un lungo periodo di torbidi, attizzati dalle rivalità interne alla dinastia e aggravati dalla cattiva salute dei duchi succedutisi nel corso di qualche decennio alla testa del ducato sabauda. Alla ribellione di Filippo Senza Terra, in quello stesso 1462, seguivano nel 1465 la morte di Ludovico e la salita al potere del malato Amedeo IX, quindi la reggenza di Iolanda, a nome del marito già dal 1466 e successivamente, dal 1472 al 1478, a nome del figlio Filiberto; al breve regno di questi, dal 1478 al 1482, seguiva quello appena più lungo di Carlo I, ancora bambino al momento di succedere al fratello e morto nel 1490 a soli ventidue anni, quindi la nuova reggenza, affidata questa volta a Bianca di Monferrato vedova di Carlo, e conclusasi nel 1496 con la morte del loro unico figlio; infine l'avvento di Filippo Senza Terra, duca per poco più di un anno, dall'aprile 1496 al novembre 1497, quando gli successe il figlio Filiberto II. Sullo sfondo di questa trama ininterrotta di disgrazie dinastiche, la presenza sempre più ingombrante della monarchia francese, del ducato sforzesco e dei cantoni svizzeri ridava fiato agli intrighi dei principi del sangue ed esercitava sulla politica dei duchi un condizionamento cui appariva sempre meno facile sottrarsi³⁶.

In un quadro così agitato, il Consiglio Cismontano, forte delle prerogative ad esso attribuite dalle ordinanze del 1436 e del 1459, operava ormai a tutti gli effetti come il governo del Piemonte. Ambasciatori milanesi risiedevano stabilmente a Torino, a Torino si riunivano senza eccezioni le assemblee dei Tre Stati, che su convocazione del Consiglio collaboravano alla gestione degli affari ordinari e ancor più delle emergenze, da Torino si prendevano disposizioni per la difesa delle piazze, gli abboccamenti diplomatici, il mantenimento dell'ordine pubblico in tutta la regione. Particolarmente significativa è l'autonoma attività dispiegata dal Consiglio durante la gravissima crisi del 1476, in occasione della nuova rivolta di Filippo Senza Terra, di cui ci rimane ampia testimonianza, fra l'altro, nelle relazioni degli ambasciatori milanesi: è allora che il presidente Antoine Champion dichiarò a uno di costoro che lui e i suoi collaboratori, insieme all'assemblea degli Stati, erano "ben sufficienti de governare queste patrie de qua da li monti" e difenderle contro chiunque³⁷.

Ma nonostante tutto, l'idea che il Consiglio Cismontano non fosse altro che un duplicato del "Consilium cum domino residens", e che in presenza di quest'ultimo le sue funzioni potessero essere utilmente sospese, era ancor viva; e infatti per ben due volte, sotto Amedeo IX nel 1466 e nuovamente sotto Carlo I nel 1483, il duca passando in Piemonte ordinò la sospensione del Consiglio. E' però interessante constatare le resistenze che questa prassi, fino allora abituale e che poteva apparire di semplice *routine* agli ancora inesperti Amedeo e Carlo nei primissimi anni del loro governo, cominciava a sollevare in Piemonte. La sospensione decisa da Amedeo IX era esplicitamente temporanea, "quamdiu videlicet in hac nostra dictione citramontana moram et residenciam faciemus et non alias", e serviva ad evitare, come sottolineava esplicitamente il duca, un'inutile e costosa duplicazione istituzionale. Il 22 agosto 1468 infatti Amedeo, di partenza per la Savoia, riassegnava al Consiglio Cismontano la cognizione delle cause che gli competevano "ante suspensionem predictam". Ma già in precedenza il comune di Torino aveva preso contatti col duca, affinché non dimenticasse di riattivare il Consiglio e reintegrarlo in tutte le sue prerogative; e in quell'occasione le rimostranze dei Torinesi, benché accompagnate da un consistente donativo, non erano state formulate in termini così rispettosi dell'autorità ducale come ci si sarebbe potuti attendere. La comunità infatti era giunta a minacciare di non pagare affatto la somma pattuita se il Consiglio non fosse stato restituito "infra tres vel quatuor dies"³⁸.

Qualche anno più tardi, quelle rimostranze si spinsero ben oltre. La sospensione del Consiglio Cismontano decretata da Carlo I il 4 novembre 1483, pochi mesi dopo la sua discesa in Italia, era concepita come un provvedimento non certo straordinario, ma al contrario di ordinaria amministrazione, e in ogni caso valido soltanto "quam diu citra montes nostram fecerimus residentiam". Straordinario è invece ciò che seguì, poiché subito dopo la pubblicazione del provvedimento una delegazione torinese si presentò al duca e gli sottopose le franchigie e i privilegi concessi in passato alla città dai suoi predecessori, fra cui senza dubbio le patenti di Ludovico del 1436 e del 1459 relative alla residenza a Torino dello Studio e del Consiglio, dichiarando, riferiva il

duca non senza sconcerto, "dictam suspensionem et alia praemissa per nos fieri non potuisse nec posse, dictis franchisiis et conventionibus obstantibus, quibus contravenire non possimus".

Con un'interpretazione per lo meno estensiva delle concessioni precedentemente ricevute, che non facevano in realtà parola di sospensioni temporanee ed infatti non avevano mai impedito ai predecessori di Carlo di metterle in atto, i rappresentanti della città pretendevano non solo che il duca abolisse le disposizioni appena prese, ma che le dichiarasse ufficialmente contrarie alla legge "et inadvertenter concessas", e ancora che ammettesse altrettanto ufficialmente "nobis non licuisse nec licere dictum Consilium neque Studium ab ipsa civitate remove, suspendere, vel separare aut transmutare, ac nec etiam Consilio nobiscum residenti unire ita quod sit unum tribunal, etiam nobis et curia nostra citra montes vel etiam in dicta civitate residentibus".

Il duca cedette, revocando entro pochi giorni la sospensione e dichiarando, sulla sua parola di principe e con obbligo di tutti i suoi beni, che mai in futuro un provvedimento del genere avrebbe potuto essere ripetuto. Un tale linguaggio non può non sorprendere, trattandosi pur sempre della concessione elargita da un signore a una città dominata e non certo di un accordo fra eguali, e testimonia meglio di qualunque altro esempio la fragilità dell'autorità ducale, incarnata in quel momento da un principe di quindici anni, e la sicurezza di sé dell'oligarchia torinese. Una prassi costantemente seguita in passato s'era rivelata, inaspettatamente, inapplicabile di fronte ai reali equilibri di forza costituitisi nel paese subalpino, nei quali il Consiglio Cismontano, e la città di Torino in cui esso risiedeva, avevano ormai un ruolo impossibile da ignorare³⁹.

3. Verso il Senato di Torino: l'integrazione fra "Consilium cum domino residens" e Consiglio Cismontano (1497-1536)

Nel corso del Quattrocento le ordinanze ducali avevano disegnato con sempre maggiore chiarezza il profilo d'un organo giudiziario e di governo dalle prerogative via via più ampie e garantite: dalla prima istituzione del Consiglio nel 1419, al suo rinnovo nella veste ufficiale di Consiglio ducale nel 1432, alla fissazione della sua sede a Torino nel 1436, all'abolizione del diritto d'appello contro le sue sentenze nel 1459, per giungere infine all'ordinanza del 1483 che vietava di sospenderlo anche solo provvisoriamente o di unificare le sue sedute a quelle del Consiglio "cum domino residens".

A partire dagli ultimi anni del secolo, tuttavia, e poi sempre più urgentemente nel corso del Cinquecento, si affacciò alla ribalta proprio la necessità di intensificare la collaborazione fra questi due Consigli, e non più in via provvisoria, ma permanente. A determinare quest'esigenza erano i nuovi assetti geopolitici del ducato, in cui le province piemontesi contavano ormai, per popolazione, gettito fiscale e volume di cause da trattare, più di quelle savoiarde; sicché il "Consilium cum domino residens" finiva per gravitare, contro la volontà dello stesso duca, assai più su Torino che su Chambéry o comunque sulle province transalpine⁴⁰.

La consapevolezza di questa nuova esigenza appare già chiara durante il regno di Filiberto II, il quale, entrato a Torino pochi giorni dopo aver preso il potere, nel novembre 1497, al momento di abbandonare la città nel febbraio successivo per fare il suo ingresso a Chambéry vi lasciò quasi al completo i giuristi del suo Consiglio, coll'esplicito mandato di governare in sua assenza; rientrato a Torino nel novembre 1498, ne ripartì già nel gennaio 1499, ma questa volta lasciò sul posto addirittura il cancelliere Amedeo di Romagnano, e nell'estate scrisse poi a quest'ultimo, al presidente cismontano Bernardino Parpaglia e al maresciallo di Savoia conte di Varax, affinché riunissero intorno a sé un Consiglio di nuova costituzione, allargando l'organico e le competenze del Cismontano, così da poter governare la regione "prout nos ipse faceremus et facere possemus si praesentes et personaliter adessemus". E infatti nel corso del 1500 operò a Torino, sotto la presidenza del cancelliere, mentre il duca si tratteneva a Ginevra, un inedito organismo, in cui coesistevano membri del Consiglio Cismontano e di quello "cum domino residens"⁴¹.

Quell'esperimento non ebbe poi seguito, ma nei primi anni del Cinquecento la presenza a Torino di membri del Consiglio "cum domino residens", incaricati di sovrintendere all'amministrazione delle province cismontane mentre il duca si trovava di là dai monti, ampliando organico e competenze del Consiglio Cismontano, divenne sempre più consueta. La corrispondenza di questi funzionari

dimostra che essi si consideravano solo provvisoriamente distaccati dalla presenza del duca e che, dando per scontata la maggiore rilevanza delle questioni piemontesi rispetto a quelle transalpine, attendevano con impazienza il suo ritorno a Torino: così, ad esempio, lungo tutto l'anno 1513 il presidente patrimoniale generale Angelino Provana scrisse ripetutamente a Carlo invitandolo a rientrare quanto prima in Piemonte, aggiungendo di non scorgere alcun motivo, "ne devers Italie ne ailleurs, qui soit pour retarder vostre venue depardeça", e in termini non diversi gli scriveva nel 1516, ancor sempre da Torino, l'avvocato fiscale generale Chiaffredo Pasero⁴².

L'introduzione di uno stile di lavoro più flessibile, per cui singoli membri del Consiglio "cum domino residens" potevano essere distaccati a Torino e aggregati alle riunioni del Consiglio Cismontano, era resa possibile da uno dei fenomeni più significativi del regno di Filiberto II e poi di suo fratello Carlo II, e cioè l'ampliamento degli organici di entrambi i Consigli. Con gli Statuti del 1513, che non facevano se non ufficializzare una prassi già da tempo corrente, il duca aveva stabilito che nel Consiglio residente il cancelliere fosse affiancato da due presidenti, "doctores ydoneos", uno dei quali deputato agli affari patrimoniali, e da tre collaterali, "iurisperiti similiter ydonei"; a sua volta il presidente del Consiglio Cismontano, come d'altronde quello del Consiglio di Chambéry, doveva essere coadiuvato da tre collaterali e un avvocato fiscale. Peraltro l'aumento del volume d'affari da trattare fece lievitare gli organici ancor più di quanto il duca avesse ufficialmente stabilito: tanto prima quanto dopo quella data i collaterali contemporaneamente in servizio sono spesso quattro o addirittura cinque per ciascun Consiglio, e negli ultimi anni prima del 1536 il Cismontano arrivò a contarne addirittura otto, oltre a un presidente patrimoniale; entrambi i Consigli hanno poi in organico uno o due avvocati fiscali⁴³.

La permanenza a Torino di singoli membri del "Consilium cum domino residens" era un primo correttivo all'anomalia che s'era andata creando col mutamento degli equilibri demografici ed economici fra il versante piemontese e il savoiaro: per cui il Consiglio nel suo insieme, seguendo Carlo II nei suoi spostamenti, continuava a soggiornare Oltralpe quanto e più spesso che in Piemonte, mentre le cause che in esso si trattavano concernevano sempre più spesso affari piemontesi. Contro questo stato di cose avevano protestato i Tre Stati cismontani al loro primo incontro col duca, nel dicembre 1505, lamentando di essere costretti a passare le montagne per veder giudicate le loro cause dal Consiglio; e la medesima lagnanza era stata ripetuta all'indomani del più prolungato soggiorno di Carlo oltre i monti, nel dicembre 1514. A poco erano servite, evidentemente, le disposizioni di Filiberto II, secondo cui le cause riguardanti sudditi piemontesi dovevano essere discusse soltanto quando il "Consilium cum domino residens" si trovava in Piemonte, e viceversa; giacché gli spostamenti del Consiglio erano dettati da quelli del principe, e dunque da ragioni politiche del tutto estranee alla discussione delle cause⁴⁴.

La prassi veneranda per cui il Consiglio "cum domino residens" non aveva per definizione una sede fissa, e doveva sempre trovarsi là dove si trovava il sovrano, cominciava insomma ad apparire obsoleta; giacché contraddiceva le esigenze di stabilità di una burocrazia in rapida espansione, sempre più oberata di lavoro e di incartamenti, e il cui personale, di origine ormai quasi esclusivamente piemontese, era visibilmente riluttante a passare le Alpi per seguire il duca nei suoi spostamenti. Ma ciò, beninteso, è vero solo per il Consiglio nella sua veste di tribunale supremo dello Stato, ormai amministrato da personale specializzato che non aveva alcun bisogno della presenza del duca per giudicare le cause; mentre il Consiglio in quanto organo informale di governo, costituito dai più stretti collaboratori del duca, aveva pur sempre buoni motivi per non separarsi troppo dalla sua persona.

La soluzione più praticabile si rivelò una più accentuata separazione fra queste due sezioni del Consiglio residente. Nel 1479 i Tre Stati di Piemonte, riprendendo una terminologia ch'era già apparsa sotto Amedeo VIII, suggerivano che il duca "habeat secum duo Consilia, unum videlicet et primum Consilium secretum seu Status, quod representet ipsum principem et habeat omnimodam potestatem, aliud vero iusticie ordinarium"⁴⁵. Nonostante questo suggerimento, il Consiglio residente continuò ad essere, formalmente, uno solo; ma nel primo Cinquecento il linguaggio distingue abitualmente consiglieri "de robbe longue" e "de robbe courte", designando con tali

espressioni, rispettivamente, i giuristi che occupano posti in organico gestendo l'attività giudiziaria e amministrativa del Consiglio, e il gruppo informale dei "prelati et magnates apud dominum degentes", nel parlato quotidiano "les grans". Erano soprattutto i primi a trattarsi a Torino quando il duca se ne allontanava, e col radicarsi di questa prassi si confermò l'uso di chiamare col nome di "Conseil secret", o Consiglio privato, i collaboratori che seguivano il duca nei suoi spostamenti; mentre i giuristi costituivano quello che qualche volta si trova definito "Conseil publique", ma che ben presto si cominciò a chiamare col nome, già profumato d'Antico regime, di "Senatus"⁴⁶.

La scissione del Consiglio residente nelle sue due componenti si andava, così, realizzando nei fatti, senza che uno Statuto o un'ordinanza l'avesse ufficialmente prevista. Ma non si realizzava, si badi, nel senso che s'è talvolta creduto, d'una territorializzazione del Consiglio, che avrebbe assunto al suo interno il personale del Consiglio di Torino, quando si trovava in Piemonte, e quello del Consiglio di Chambéry, quando si trovava in Savoia, sforzandosi di ripartire di conseguenza la discussione delle cause, giusta le indicazioni di Filiberto II. Tutto indica invece che la suddivisione era avvenuta in base alle competenze, e comportava una vera e propria separazione fisica, in modo tale che la sezione giudiziaria del Consiglio, alla quale del resto nel linguaggio comune spettava più propriamente il nome di "Conseil résident", tendeva ormai a fissarsi stabilmente a Torino; mentre alla presenza del duca, quand'egli si trovava di là dai monti, si riuniva un organismo ch'era bensì ancora, formalmente, il Consiglio residente, ma esclusivamente in seduta consultiva e non giudiziaria, a meno che l'urgenza non imponesse di convocarvi, come talvolta accadeva, qualche collaterale del Consiglio di Chambéry⁴⁷.

Sbaglieremmo, peraltro, a credere che fosse soltanto la discussione delle cause a occupare le sedute dei collaterali rimasti a Torino. Le istruzioni che il duca di volta in volta trasmetteva loro quando gli accadeva di assentarsi col suo seguito di baroni e prelati indicavano chiaramente ch'essi dovevano occuparsi anche dell'amministrazione delle province piemontesi, svolgendo funzioni di governo oltre che giudiziarie, com'era nella prerogativa di quel Consiglio Cismontano con cui erano invitati a collaborare strettamente. Ne è testimonianza la corrispondenza dell'arcivescovo Claude de Seyssel, che prima della sua morte nel 1520 presiedeva le riunioni congiunte dei due Consigli e riferiva regolarmente al duca: ora invitandolo a scrivere "a mesdits seigneurs de vostre conseil tant resident que de Thurin et aussi à vos advocatz et procureurs fiscaulx lettres picquantes" per spronarli a prendere provvedimenti contro il rincrudire del brigantaggio, ora informandolo di aver "fait assembler tous Messieurs de vos deux conseaulx" per decidere una questione diplomatica col Monferrato⁴⁸.

C'erano poi occasioni in cui il duca, assentandosi per breve tempo, lasciava a Torino non soltanto le "robbes longues", ma la maggior parte dei suoi consiglieri. Le istruzioni dettate nel marzo 1522, al momento di lasciare il Piemonte per una questione che lo richiamava momentaneamente oltre i monti, sono indicative della flessibilità e dell'articolazione interna che ormai caratterizzavano il Consiglio, divenuto a tutti gli effetti un organismo a geometria variabile. In quell'occasione il segretario Vulliet annotò "que Monseigneur puisque le retour doit estre brefz de par deca ne doit mener nul robe longue", e che anche quattro "robes courtes" sarebbero rimaste a Torino, per assistere il cancelliere sul piano più strettamente politico ("monsieur le chancelier et les IIII robes courtes vacqueront aux affaires d'estat"), mentre "messieurs des robes longues avecques monsieur le chancelier vacqueront aux affaires de justice". Quanto poi "aux affaires publiques qui touchent l'universalité des affaires du pays, monsieur le chancelier fera appeller les robes longues et aultres qui bon luy semblera"; mentre per gli "affaires fiscaulx", essendo per il momento vacante l'ufficio di presidente patrimoniale, il cancelliere doveva "appeller l'un des collateraulx avecques les deux advocatz et les procureurs ensemble le general pour y donner ordre", riunendo cioè in commissione gli avvocati fiscali dei due Consigli, i procuratori fiscali e il generale delle finanze⁴⁹.

La prolungata assenza del Consiglio residente, o almeno della sua componente giudiziaria, non tardò a suscitare le proteste dei sudditi savoiarda, che a più riprese, nel 1522 e nuovamente nel 1527, si lamentarono col duca delle spese affrontate da chi, per rivolgersi al tribunale supremo del

ducato, era costretto a passare le montagne e recarsi a Torino: una lagnanza che in passato, come abbiamo visto, si ascoltava molto più spesso alle riunioni degli Stati piemontesi. In entrambi i casi gli Stati transalpini si guardarono bene dal suggerire che il Consiglio riprendesse, come in passato, a spostarsi insieme al duca e alla corte, ma chiesero piuttosto che risiedesse ad anni o a semestri alterni da una parte e dall'altra delle Alpi; segno che i delegati savoirdi percepivano perfettamente il declino della propria influenza rispetto a quella piemontese ed erano pronti a salutare con favore una misura che ripartisse su base di parità i soggiorni del Consiglio⁵⁰.

E' peraltro interessante la risposta del duca, che in entrambe le occasioni, anziché accondiscendere alla proposta di razionalizzazione avanzata dagli Stati transalpini, promise di ridurre l'incomodo provocato dalla permanenza del Consiglio a Torino ritornando al consueto *modus operandi* itinerante. "Monseigneur pourvoyra que là out il sera, son Conseil résident résideraz avecque luy", venne risposto nel 1522 agli Stati savoirdi; e nel 1527 quelli bressani vennero assicurati che "monseigneur... veult entendre de fere résider son Conseil résident avec luy tousiours là où ilz sera". Risposte interessanti, si diceva; poiché dimostrano che Carlo II, personalmente, non era affatto persuaso della riforma strisciante che si stava imponendo nel funzionamento del Consiglio, e avrebbe voluto ritornare agli usi del buon tempo antico, quando l'appellativo "cum domino residens" era giustificato dai fatti.

E infatti i nuovi Statuti pubblicati da Carlo nel 1533 stabilirono che il cancelliere, i presidenti e i collaterali, ora correntemente chiamati "senatores", avrebbero dovuto in futuro seguire il duca nei suoi spostamenti, "quoniam ex plurimorum subditorum nostrorum querellis, etiam ipsa rerum experientia, cognovimus absentiam Consilii nobiscum residentis subditis nostris et nobis ipsis esse damnosam"⁵¹. Tanto in quell'occasione quanto nelle precedenti, tuttavia, i propositi del duca rimasero sulla carta, a dimostrazione che la tacita volontà della burocrazia era più forte di quella esplicita del principe: il cancelliere e qualcuno dei collaterali comparvero talvolta a fianco di Carlo in Savoia, ma si trattò sempre di soggiorni di breve durata, eccettuati i quali il Consiglio che paradossalmente persisteva a intitolarsi "cum domino residens" continuò a risiedere più o meno stabilmente a Torino fino all'invasione francese del 1536⁵².

Come valutare, in queste circostanze, il peso specifico del Consiglio Cismontano? Per un verso parrebbe che la sua autonomia fosse ora meno ampia che in passato; ma non si deve credere che la sempre più stretta collaborazione col Consiglio residente abbia comportato in qualche modo un declino dell'organismo che nel secolo precedente funzionava di fatto, nei momenti di crisi, come un autonomo governo del Piemonte. Le riunioni congiunte dei due Consigli erano all'ordine del giorno, ma nessuno parlava più, come era così spesso accaduto in passato, di soppressione del Consiglio Cismontano e confluenza del suo personale in quello residente; sia perché lo proibivano espressamente gli impegni assunti a suo tempo da Carlo I, sia perché le cause affidate all'uno e all'altro continuavano a essere trattate separatamente, e il personale dell'uno spesso ignorava gli incartamenti gestiti dall'altro. E' quindi naturale che si parlasse di loro sempre al plurale, riferendosi ai "magnificos dominos duorum Senatum", e registrando nei verbali delle sedute congiunte ch'esse avvenivano "presentibus collateralibus et advocatis duorum Consiliorum"⁵³.

Già questo linguaggio dimostra che la collaborazione fra i due Consigli tendeva a porli su un piano di parità, sicché non se ne può certo dedurre un declino nel prestigio e nell'influenza del Cismontano. Analoghe conclusioni suggerisce la sempre più fitta circolazione del personale fra l'uno e l'altro: le frequenti promozioni di presidenti e collaterali del Consiglio Cismontano ad analoghi uffici nel Consiglio residente fecero ben presto sì che il personale di quest'ultimo fosse interamente piemontese e con radici a Torino. Né mancano casi di giuristi che tengono uffici contemporaneamente nell'uno e nell'altro Consiglio, come Gian Filippo Cambiano dei signori di Ruffia, che almeno dal 1516 al 1534 fu al tempo stesso collaterale del Consiglio Cismontano e avvocato fiscale del Consiglio residente, o Gian Michele Cacherano che simmetricamente fu avvocato fiscale cismontano e collaterale del Consiglio residente⁵⁴.

Si può dunque dire che il Consiglio Cismontano non tanto vide ridotto il proprio spazio politico locale, quanto poté ambire a spartirsi col Consiglio residente uno spazio politico più ampio, che

interessava l'intero ducato. Fra i due organismi andava delineandosi una vera e propria simbiosi, che tendeva viceversa a emarginare il Consiglio di Chambéry, operante in condizioni di maggiore isolamento e il cui personale era assai più raramente chiamato a sedere nel Consiglio residente⁵⁵. Nonostante il persistere d'una formale separazione fra i due Consigli, è difficile evitare la sensazione che in realtà le loro sedute congiunte abbiano dato vita a un organismo nuovo, che trascendeva le ripartizioni amministrative fino a quel momento vigenti. Non è certo un caso che a partire almeno dal 1526, e in qualche misura già dal 1518, i clavari del Consiglio "cum domino residens" e del Consiglio Cismontano avessero unificato i loro conti, registrando in uno stesso rotolo il pagamento degli stipendi a presidenti, collaterali e procuratori dei due Consigli; e che al più tardi dal 1527 i due clavari siano stati nominati dal duca con un'unica lettera patente⁵⁶.

L'evoluzione dell'attività consiliare negli anni difficili in cui la maggior parte del Piemonte, Torino compresa, era occupata dai Francesi, conferma che l'integrazione dei due Consigli non fu un abbraccio mortale per il Cismontano, ma al contrario diede vita a una simbiosi in cui proprio quest'ultimo si rivelò alla fine il partner più vitale. Pur in assenza di studi specifici, sembra che il Consiglio residente, nella sua veste tecnica di tribunale supremo, abbia cessato addirittura di esistere dopo la catastrofe del 1536; sicché, alla fine d'una convivenza di parecchi decenni, fu il Consiglio Cismontano a sopravvivere al sodale e a incorporarne in qualche modo le funzioni. Dopo la morte di Carlo II, il luogotenente generale del ducato, René de Challant, scriveva a Emanuele Filiberto per invitarlo a rimettere ordine nel funzionamento della giustizia; e lo informava, come si fa trattando di cose del passato e di cui i giovani non hanno memoria, "que de tous temps y a esté un Conseil résident, outre les Conseilz de Thurin et de Chambéry", e che chi voleva ricorrere in appello contro una sentenza definitiva "en appelloit et supplioit au Conseil résident, qu'estoit le dernier recours".

Senonché, aggiungeva il vecchio, "cecy n'a esté observé depuis quelques années en ça, obstant les guerres et que les collateraux s'estoyent pour la pluspart retirez en leurs maisons, et cecy a esté cause qu'on a introduit un coustume qu'a grandement amoindrie la reputation de la justice: c'est que au Conseil de Piémont, qu'est maintenant reduict en Sénat, quand estoit donnée une sentence, si la partie contre qui elle avoit esté donnée en vouloit appeller, l'on la commectoit au mesme Senat, remouvant les senateurs qui avoyent relaté la cause". Gli appelli, insomma, erano giudicati dagli stessi giudici che avevano sentenziato in primo grado, con i risultati che si possono immaginare, commentava sarcastico lo Challant. Solo pochi mesi prima di morire Carlo II aveva finalmente avuto i mezzi per nominare dei giudici d'appello, esterni al Senato; ma finora il nuovo tribunale era sotto organico, come del resto il Senato stesso, sicché il luogotenente generale esortava Emanuele Filiberto a provvedere senz'altro a nuove nomine⁵⁷.

Il "Consilium cum domino residens", insomma, era morto, almeno nella sua veste di tribunale supremo, e infatti Emanuele Filiberto non lo risusciterà se non nell'altra sua veste, quella di Consiglio di Stato. Il Consiglio Cismontano, al contrario, era ben vivo, anzi a ben guardare s'era addirittura sdoppiato; giacché se nel Piemonte ancora occupato dagli Spagnoli continuava a operare in nome di Carlo II un Consiglio o Senato di Piemonte, che resterà poi in carica senza soluzione di continuità col ritorno di Emanuele Filiberto, in quello occupato dai Francesi cominciava a funzionare al più tardi dal 1539 un "Parlement de Piémont" che non era, a sua volta, se non un diretto successore del Consiglio Cismontano, operante negli stessi luoghi e con giurisdizione, in gran parte, sulle medesime province, anche se sotto un diverso padrone⁵⁸.

Conclusione

La progressiva emancipazione dei Consigli ducali dalla presenza fisica del duca, e la loro trasformazione in organismi stanziali dotati di competenze al tempo stesso giudiziarie e politico-amministrative, è uno dei fenomeni più interessanti che caratterizzano l'apparato istituzionale del ducato sabauda nel corso del Quattrocento e del primo Cinquecento. Collocato in una sede che originariamente appariva periferica, il Consiglio Cismontano fu il primo a conoscere tale emancipazione, operando con larga autonomia in circostanze d'emergenza, in un'epoca in cui il

Consiglio "cum domino residens" continuava effettivamente a seguire il duca in tutti i suoi spostamenti, e il Consiglio di Chambéry funzionava esclusivamente come corte di giustizia.

Più tardi, la crescente importanza delle province piemontesi, prevalenti sulle savoiarde già all'inizio del Cinquecento, nonché la centralità ormai evidente di Torino, che assai più di Chambéry si proponeva come capitale politica e burocratica dell'intero ducato⁵⁹, fecero sì che l'esperienza del Consiglio Cismontano fosse condivisa dallo stesso Consiglio "cum domino residens", a misura che anche questo si distaccava dalla persona fisica del duca e acquisiva i tratti d'un organismo stanziale. Da allora, l'esistenza di due distinti Consigli, o Senati come ormai si diceva, operanti entrambi a Torino non era più che un fossile del passato; non a caso il Consiglio residente cessò di funzionare all'ingresso dei Francesi in Torino, mentre il Consiglio Cismontano continuava a operare come Senato di Piemonte anche prima del ritorno di Emanuele Filiberto.

Il trapasso dal regno lungo e difficile di Carlo II a quello ben altrimenti celebrato del figlio non cancellò del resto l'ambiguità che già abbiamo osservato nell'analizzare il funzionamento dei Consigli; fra lo sforzo, cioè, di organizzarli tecnicamente come tribunali, dalle competenze specialistiche, e la realtà d'una giustizia che, a quel livello di vertice, stingeva irrimediabilmente nell'amministrazione e, ancor più, nella politica. Motivo non ultimo, certamente, della riluttanza con cui Carlo II seguiva il processo di fissazione del Consiglio residente a Torino, quasi avvertisse che in tal modo non era soltanto la cognizione di oscure cause a sfuggirgli, ma uno dei decisivi ingranaggi politico-amministrativi del ducato.

Rimane il fatto che i contemporanei ravvisarono nella politica di Carlo II relativa ai suoi Consigli, e soprattutto nell'impegno con cui il duca, pur disperatamente a corto di finanza, ne accrebbe costantemente il personale, uno dei tratti più importanti del suo governo. Nelle sue Memorie il presidente della Camera dei Conti, Pierre Lambert, ricordava fra i meriti del duca proprio le spese sostenute per il rafforzamento dei Consigli, "l'accroissement qu'il feist en ses Conseilx tant de gentz que gaiges". E già in precedenza l'arcivescovo Seyssel aveva sottolineato come il carisma dell'autorità ducale e, diremmo noi, la sua immagine riposassero in larga misura proprio sul lavoro dei Consigli, e come i loro membri fossero fra i più importanti servitori dello Stato (ma il Seyssel era uomo del suo tempo, e perciò non parlava d'immagine, ma della coscienza e dell'onore del duca): "car ce sont offices de bien grande importance, pour autant qu'il fault que vostre conscience repose sur la leur"; e ribadiva che nella nomina d'un collaterale "il est question de vostre conscience et de vostre honneur et aussi du bien ou mal de la chose publicque"⁶⁰.

Continuità, si diceva, fra il regno di Carlo II e quello del figlio; e infatti, nella medesima prospettiva si collocava ancora il luogotenente generale di Emanuele Filiberto, conte di Challant, quando avvisava il duca che la nomina di nuovi senatori e giudici d'appello sarebbe certo risultata costosa, dovendo "donner sallaire à tant de gens"; ma subito aggiungeva: "je dis par mon petit advys que beaucoup mieulx est qu'il couste à la bourse que s'il coustoit à l'ame; et plustost que de demourer en ceste perplexité, me fais fort que le pays s'aydera a supporter telz gaiges; et s'en ensuyvra justice sera administrée". Così facendo, aggiungeva il vecchio, "demeuront voz afferes et subgetz grandement consolez; et sçay que mon dict seigneur", il defunto Carlo II cioè, "avoit deu dire qu'il tenoit sa conscience estre beaucoup chargée de non y avoir pourveu a temps".

Anche qui, come si vede, il linguaggio è ben lontano da quello d'un Machiavelli; ma questi politici cattolici sapevano che non c'è necessariamente contrasto fra le ragioni della coscienza e quelle della cosa pubblica, e infatti lo Challant concludeva che provvedendo alle nuove nomine si otterrà al tempo stesso "que auprès des estatz voisins l'on soit en meilleure reputation qu'on n'a esté par le passé"⁶¹. Così, in piena Controriforma, le istituzioni medievali del ducato di Savoia si andavano lentamente trasformando in quelle dell'Antico regime, attraverso soluzioni di continuità molto meno brutali di quel che s'è talvolta immaginato.

¹ Cfr. sopra, cap. I, nn. 82-100.

² L'analisi prosopografica dei Consigli delle monarchie e dei principati tardomedievali è da qualche anno di gran moda; cfr., per la Savoia, Castelnovo, pp. 149-182; per il regno di Francia, P.R.

Gaussin, *Les conseillers de Charles VII (1418-1461). Essai de politologie historique*, in "Francia", 10 (1982), pp. 67-127, e Id., *Les conseillers de Louis XI (1461-1483)*, in *La France à la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée*, a cura di B. Chevalier e P. Contamine, Paris 1985 pp. 105-134; per il regno d'Inghilterra, J.-P. Genet, *Les conseillers du prince en Angleterre à la fin du Moyen Age: sages et prudents?*, in *Powerbrokers in the Late Middle Ages/Les Courtiers du pouvoir au Bas Moyen-Age*, a cura di R. Stein, Turnhout 2001, pp.117-151, e la vasta bibliografia citata ivi, pp. 119-121; per il ducato di Borgogna, sotto, n. 4.

³*Decreta*, ff. 19-21, 28-29.

⁴Osserviamo qui, a titolo comparativo, che la moltiplicazione dei consigli a competenza territoriale si riscontra anche nell'altro grande principato caratterizzato, all'epoca, dall'unione di territori linguisticamente e giuridicamente eterogenei, il ducato di Borgogna: cfr. da ultimo gli interventi di J. Dumolyn, *Les conseillers flamands au XVe siècle: rentiers du pouvoir, courtiers du pouvoir*, e P. Godding, *Le Conseil de Brabant sous Philippe le Bon. L'institution et les hommes*, in *Powerbrokers in the Late Middle Age* cit., rispettivamente pp. 67-85 e 101-114.

⁵Questo primo paragrafo riprende in gran parte A. Barbero, *Le origini del Consiglio Cismontano (1419-1432)*, in "BSBS", 86 (1988), pp. 649-657, cui si rimanda per più ampi rinvii alle fonti e per qualche discussione di dettaglio.

⁶HPM, Leges, I, c. 447; CCT, rot. 42.

⁷Cfr. F. Gabotto, *Contributo alla storia delle relazioni fra Amedeo VIII di Savoia e Filippo Maria Visconti (1417-1422)*, in "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 1903, pp. 193 sgg.; il giuramento dei feudatari e delle comunità in PD 70, ff. 25 sgg.

⁸I conti del Colombier dal 1407 al 1421 in AST, Art. 86, §.1, mazzi 2-3. Per il suo operato nel dicembre 1418, Tallone, II, p. 381.

⁹A. Caffaro, *Pineroliensia*, Pinerolo 1906, p. 198; cfr. ACP, Ordinati 1427-1433, f. 180 r.

¹⁰Tallone, II, pp. 383 e 425.

¹¹F. Saraceno, *Regesto dei principi d'Acaia 1295-1418 tratto dai conti di tesoreria*, in "MSI", 20 (1882), pp. 207 e 230; Marini, p. 16 e n.

¹²C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, pp. 49 e 68; e soprattutto Marini, pp. 15-17 e 21-24, con informazioni biografiche e bibliografiche sul personale consiliare.

¹³Sull'operato del Consiglio in quegli anni cfr. i documenti editi in Gabotto, op. cit., pp. 317 n. - 318 n., e in Tallone, II, pp. 421, 425, 439, 443, 445-456; nonché Marini, pp. 16-17.

¹⁴ACP, Ordinati 1421-1424, ff. 12r, 20r, 24v, 28v, 30v, 37r.

¹⁵Marini, pp. 18-20 e n.; Tallone, II, *ad indicem*. Quando, nell'ottobre 1424, avvenne al Montluel di convocare gli Stati a Torino, Pinerolo gli inviò immediatamente ambasciatori per ammonirlo "quod velit residenciam suam facere in loco Pinerolii cum Consilio suo": ivi, p. 439.

¹⁶Il 28 agosto 1426 si attendeva a Torino la venuta del duca (ACT, Ordinati, vol. 63, f. 195v). Con l'anno amministrativo seguente si concludono anche i rendiconti dei capitani di Piemonte, le cui funzioni di ricevitore erano già da qualche anno affidate al procuratore fiscale cismontano: AST, Art. 86, §. 1, mazzi 3-4, e sopra, cap. IV, n. 21.

¹⁷Cfr. sotto, cap. VI, nn. 2-8.

¹⁸Una norma a questo proposito, formulata in riferimento al Consiglio di Chambéry, ma applicata per analogia anche al Consiglio Cismontano, si trova negli Statuti del 1430: cfr. I. Soffietti, *Verballi del 'Consilium cum domino residens' del ducato di Savoia (1512-1532)*, Milano 1969, p. XXX.

¹⁹M. Zucchi, *Origini e vicende del titolo di Principe di Piemonte*, in "MSI", 46 (s. III, 15), Torino 1912, pp. 356-9. Il primo atto a me noto del principe di Piemonte come luogotenente "citra montes" è del 23 aprile 1427 (ACT, n. 3816).

²⁰Tallone, II e III, *ad indicem*; Marini, pp. 18, 23 sg.

²¹Tallone, III, pp. 50 e 56; Caffaro, op. cit., p. 199.

²²F. Gabotto, *La politica di Amedeo VIII in Italia dal 1428 al 1435 nei 'Conti' dell'Archivio Camerale di Torino*, in "BSBS", 12 (1907), p. 170; Tallone, III, pp. 75-80.

²³La prima attestazione è del 30 agosto 1431, nemmeno due settimane dopo la morte del principe (Tallone, III, p. 75). Per contro il consiglio comunale di Torino ancora il 15 dicembre continua a parlare del "Consilium illustris domini nostri principis" (ivi, p. 80).

²⁴Gabotto, op. cit., p. 167.

²⁵AST, Art. 75, §. 2, mazzo 1; PD 77, f. 50; Tallone, III, *ad indicem*. Il Crêcherel sarà collaterale del Consiglio ancora nel 1447: Marini, p. 66 e n.

²⁶Cfr. rispettivamente AST, Art. 75, §. 2, e Art. 86, §.1.

²⁷ACP, Ord. 1427-33, f. 180r.

²⁸ACT, Ord. vol. 66 f. 116r; F. Gabotto, *La politica di Amedeo VIII in Italia dal 1431 al 1435 nei 'Conti dei tesorieri di guerra'*, in "BSBS", 19 (1914), pp. 280-291.

²⁹Cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, I, Torino 1845, e E. Bellone, *Il primo secolo di vita della Università di Torino (sec. XV-XVI)*, Torino 1986.

³⁰Caffaro, op. cit., p. 199 sg.; H.P.M., *Leges*, I, c. 466; Marini, pp. 35 sg., 65; Vallauri, op. cit., doc. XIX.

³¹Qui, come in seguito, per la ricostruzione puntuale degli spostamenti del duca e per un più ampio rinvio alle fonti sull'attività del Consiglio Cismontano (nonché per la discussione di qualche problema di dettaglio) si rimanda ad A. Barbero, *Il mutamento dei rapporti fra Torino e le altre comunità del Piemonte nel nuovo assetto del ducato sabauda*, in *Storia di Torino, II. Il Basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. Comba, Torino 1997, pp. 373-419, solo parzialmente confluito nel presente paragrafo.

³²Si veda ad esempio l'azione di governo svolta dal Consiglio in occasione d'una vicenda complessa, e politicamente delicata, come la perequazione fiscale del 1457: Marini, pp. 101 sg. Ma esempi analoghi si ritrovano anche in precedenza; cfr. la drastica riforma del consiglio comunale di Torino operata dal Consiglio su istruzioni di Amedeo VIII, nel 1433: A. Barbero, *La vita e le strutture politiche nel quadro della bipolarità signore-comune*, in *Storia di Torino*, cit., pp. 544-549.

³³Cfr. TG 106, f. 101v, cit. da Soffietti, op. cit., p. XXII n. Il verbale torinese del 5 gennaio 1459 è parzialmente edito in Tallone, IV, p. 40 n.

³⁴ACT, Ordinati 9, 11 e 28 febbraio 1459; quest'ultimo edito in Tallone, IV, p. 36.

³⁵Soffietti, op. cit., p. XXII sg.; Marini, pp. 94-98. L'ordinanza, il cui testo è in Tallone, IV, pp. 38-42, prevede che d'ora in poi contro le sentenze del Consiglio Cismontano "appellari non debeat neque possit, sed ad nos et successores nostros dumtaxat liceat supplicari"; già gli Statuti del 1430, con riferimento al solo Consiglio di Chambéry, specificavano che tale supplica non era da considerarsi in alcun modo come un appello al Consiglio residente (*Decreta*, II.165). E' curioso notare che invece la supplica presentata al duca venne poi, nella prassi, equiparata proprio a un appello al "Consilium cum domino residens", come osservava già E. Peverelli, *Il Consiglio di Stato nella monarchia di Savoia*, Roma 1888, p. 72. Già al tempo di Iolanda appare prassi ordinaria che contro le sentenze del Consiglio Cismontano si possa ricorrere al residente (Marini, p. 217). Nel 1503 Filiberto II parlava delle "causas appellationum seu supplicationum a Consiliis nostris Thaurini et Chamberiaci residentibus emanatarum, que Consilio nostro nobiscum residenti ordinarie committuntur" (Soffietti, op. cit., p. XXIV e n.). Nel 1513 gli Stati oltremontani protestavano contro l'eccesso di ricorsi che affliggeva il Consiglio residente, osservando "que de tous ses Conselz... l'on a recours à sondict Conseil résident", e Carlo II stabiliva che d'ora in poi tali "causas appellationum seu supplicationum", già decise dai Consigli di Torino o Chambéry e nelle quali "possit et valeat ad nos seu Consilium nobiscum residens appellari seu supplicari", fossero soltanto le "causas consiliariorum, cambellanorum, curialium et aliorum servitorum nostrorum ordinariorum"; ciò che però comprendeva di fatto tutte le cause interessanti persone d'un qualche riguardo, data la grande inflazione di quei titoli onorifici già in passato e ancor più al tempo di Carlo (op. cit., p. XXVII e n.; testi in Tallone, IX, pp. 525 e 530).

³⁶Sulla politica sabauda di quest'epoca cfr. F. Gabotto, *Lo stato sabauda da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto*, II, Torino-Roma 1893; M.C. Daviso di Charvensod, *La duchessa Iolanda (1434-1478)*, Torino 1935; Ead., *Filippo II il Senzaterra*, Milano 1941, e per una riflessione più problematica Marini.

³⁷Cfr. Tallone, V, pp. 116, 165-169; Marini, pp. 222-232; nonché E. Colombo, *Iolanda duchessa di Savoia (1465-1478)*, in "MSI", 31 (1894), sp. pp. 163-182. Assai significativa anche l'attività del Consiglio durante la precedente crisi del 1471, in Marini, p. 193 sg.

³⁸Patenti 2 dicembre 1466: Tallone, IV, p. 251 n. Patenti 22 agosto 1468: Duboin, XIV, pp. 130 sgg. Per l'intervento del comune di Torino cfr. ACT, Ordinati 7 luglio 1468 e Carte Sciolte, n. 3624 (19 agosto 1468), nonché M. Chiaudano, *La finanza del comune di Torino nel secolo XV*, in "BSBS", 43 (1941), p. 22.

³⁹Le patenti di sospensione, del 4 novembre, sono menzionate in quelle di revoca del 12 novembre (Duboin, XIV, pp. 132 sgg.) Si noti che ancora nell'agosto 1535 Carlo II, irritato con il comune di Torino, ordinò il trasferimento del Consiglio Cismontano a Chivasso; ma la comunità si affrettò a protestare contro i provvedimenti ducali, suggerendo che Sua Eccellenza doveva aver agito "forte immemor vel non bene informata" dei privilegi di cui godeva la città, e già a settembre il duca era costretto a revocare la disposizione (AST, Corte, *Mémoires Vulliet*, IV, ff. 223v-225r; ACT, Carte Sciolte, n. 411).

⁴⁰L'instaurarsi di una prevalenza economica piemontese è segnalata fra Quattro e Cinquecento da diversi osservatori: cfr. l'affermazione d'un ambasciatore sforzesco, nel 1490, per cui i Piemontesi dovevano avere "la parte loro de li officii come hanno non solo la parte, ma più che parte, de li pagamenti", giacché quanto a sussidi pagavano "molto più, senza comparatione, de Savoyni" (Tallone, VI, p. 28); o quel memoriale del 1529 che valutava a 560.000 scudi le esportazioni dal Piemonte, e a 290.000 quelle dalla Savoia (D. Promis, *Monete dei Reali di Savoia*, Torino 1841, p. 187). Si noti anche la superiorità demografica di Torino su Chambéry, che nel 1487 contava 696 fuochi, mentre l'anno successivo Torino ne contava già 1056, una cifra che Chambéry non avrebbe raggiunto neppure nel 1561 (R. Brondy, *Chambéry, histoire d'une capitale (vers 1350-1560)*, Lyon-Paris 1988, pp. 84-86, 261-263; R. Comba, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma-Bari 1988, p. 75.) Assai significativo è infine il crescente squilibrio fra gli apparati giudiziari e amministrativi insediati rispettivamente in Savoia e in Piemonte, su cui torneremo sotto, n. 55.

⁴¹Duboin, XXVII, p. 230; Soffietti, op. cit., p. XXVI; Tallone, VI, p. 182.

⁴²Marini, p. 341 e n.; A. Segre, *La politica sabauda con Francia e Spagna dal 1515 al 1533*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino", 50 (1901), p. 255 n.

⁴³Per gli Statuti del 1513, Tallone, IX, pp. 528-535; cfr. Soffietti, op. cit., pp. XXVII-XXXII. Per la prosopografia dettagliata del personale di Consiglio sotto il regno di Carlo II cfr. A. Barbero, *Savoardi e Piemontesi nel ducato sabauda all'inizio del Cinquecento: un problema storiografico risolto?*, in "BSBS", 87 (1989), pp. 591-637, solo parzialmente confluito nel presente capitolo.

⁴⁴Tallone, VI, pp. 217 e 304; Soffietti, op. cit., p. XXIV e n.

⁴⁵Cfr. sopra, cap. I, n. 90.

⁴⁶"Robbe longue" e "robbe courte": cfr. le fonti citate in Barbero, op. cit., p. 596 e n. "Conseil secret": op. cit., doc. 73, e Soffietti, op. cit., p. XXXV. "Consilio nostro privato": PD 162 f. 83 (ordinanza del 5 aprile 1529). L'espressione "Conseil publique" è attestata verso la fine del regno di Carlo II: G. Fornaseri, *Le lettere di Renato di Challant governatore della Valle d'Aosta a Carlo II e ad Emanuele Filiberto*, Torino 1957, p. 129. La prima menzione a me nota dei collaterali col titolo di "senatores" è in A. Caviglia, *Claudio di Seyssel (1450-1520). La vita nella storia de' suoi tempi*, Torino 1928 (MSI, s. III, 23), p. 424; e cfr. sotto, n. 53. Per questa evoluzione terminologica cfr. anche sopra, cap. I, nn. 86-89.

⁴⁷La tesi d'una territorializzazione del Consiglio è stata autorevolmente sostenuta dal Soffietti, op. cit., pp. XXXIII-XL. L'analisi dei cosiddetti *Mémoires Vulliet*, conservati in AST, non conferma tuttavia questa interpretazione, giacché appare evidente che alle riunioni tenute in Savoia il personale giudiziario del Consiglio residente partecipava solo occasionalmente, mentre il grosso della sua attività si svolgeva a Torino; né la presenza, altrettanto occasionale, di membri del Consiglio di Chambéry vale a mutare sostanzialmente le cose (cfr., per maggiori dettagli, Barbero, *Savoardi e Piemontesi* cit.). L'analisi dei *Mémoires Vulliet* dimostra altresì che quando il duca si trovava in Savoia avvenivano davvero, nella stessa data e a centinaia di chilometri di distanza, sedute che formalmente erano sempre del "Consilium cum domino residens": un dato che disturba il Soffietti (op. cit., p. XXXVI), non coincidendo con la sua idea di territorializzazione d'un organismo rimasto comunque unitario, ma che si spiega agevolmente quando si ammetta che il Consiglio s'era davvero fisicamente scisso nelle sue due componenti, politica e giudiziaria. E ancora, la tesi del Soffietti non permette di comprendere le lagnanze degli Stati savoardi del 1522 e del 1527 (su cui sotto, n. 50), che risultano invece perfettamente spiegabili riconoscendo che quello cui l'opinione pubblica attribuiva correntemente il nome di "Conseil résident", e cioè la sezione giudiziaria del Consiglio stesso, tendeva ormai a trattarsi stabilmente a Torino (cfr. invece Soffietti, op. cit., p. XXXVIII).

⁴⁸Caviglia, op. cit., docc. 85 e 88 (13 e 27 maggio 1519).

⁴⁹AST, *Mémoires Vulliet*, II, f. 97.

⁵⁰Tallone, IX, pp. 570-575 e 594. La lagnanza venne nuovamente espressa, ma in assenza del duca e senza ricevere risposta, dagli Stati savoirdi nel novembre 1528: Tallone, IX, pp. 619-623.

⁵¹P.G. Patriarca, *La riforma legislativa di Carlo II di Savoia. Un tentativo di consolidazione agli albori dello stato moderno, 1533*, Torino 1988, p. 12.

⁵²Gli spostamenti rispettivi del duca e del Consiglio e gli organici di quest'ultimo sono ricostruiti in dettaglio in Barbero, op. cit.

⁵³Importanti per questa fase sono soprattutto i verbali pubblicati dal Soffietti, op. cit., nonché le lettere della duchessa Beatrice, pubblicate da G. Fornaseri, *Beatrice di Portogallo duchessa di Savoia, 1504-1538*, Cuneo 1957, ad esempio i docc. 95 e 116; e naturalmente Tallone, VII, pp. 42-44 (convocazioni dei Tre Stati da parte "utriusque senatus ducalis") e 80; XI, pp. 366-368.

⁵⁴Barbero, op. cit., pp. 599 n., 634 n.

⁵⁵Si noti anche l'ineguale espansione del personale burocratico, che interessò l'apparato consiliare dislocato a Torino assai più che non quello insediato a Chambéry. Negli ultimi anni prima della catastrofe del 1536 il Consiglio che ora s'intitolava, significativamente, "Consilium domini ducis secum ordinarie, nunc Thaurini residents" e il Consiglio Cismontano giunsero a impiegare nel complesso quattro presidenti, quattro avvocati fiscali e addirittura dodici collaterali, mentre l'organico del Consiglio di Chambéry, il solo operante di là dai monti, era limitato a un presidente, quattro collaterali e un avvocato (Barbero, op. cit., pp. 611 e n., 626-8). Peraltro una tendenza a porre quasi sullo stesso piano il Consiglio "cum Domino residents" e il Consiglio Cismontano, in vista delle loro comuni responsabilità politiche, riconoscendo un peso più limitato a un organismo più esclusivamente giudiziario come il Consiglio di Chambéry, parrebbe riscontrarsi fin dalla metà del Quattrocento, almeno a quanto si deduce dai salari dei collaterali: cfr. sopra, cap. I, n. 96.

⁵⁶Soffietti, op. cit., p. XXXIX e n. Alla luce di ciò che s'è detto fin qui, non stupisce affatto che un analogo processo non si riscontri presso il Consiglio di Chambéry; ciò che invece disturba il Soffietti, mal quadrando con la sua teoria della territorializzazione (op. cit., p. XL).

⁵⁷Fornaseri, *Le lettere* cit., p. 128 sg.

⁵⁸Cfr. P. Merlin, *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in "BSBS", 80 (1982), pp. 35-94; Id., *Gli stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, in "Studi Storici", 29 (1988), pp. 503-525; e per il Consiglio di Stato, C. Rosso, *Una burocrazia di antico regime: i segretari di stato del ducato di Savoia, I (1559-1637)*, Torino 1992, p. 30 sg.

⁵⁹Cfr. Barbero, *Il mutamento dei rapporti* cit.

⁶⁰HPM, *Scriptores*, I, c. 842; Caviglia, op. cit., doc. 105.

⁶¹Cfr. sopra, n. 57.